



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0008408/1 Data: 02/05/2016 14:51  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Ai Presidenti della VI e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: "Tutela e valorizzazione della lingua napoletana" Reg. Gen. 287**

Ad iniziativa del Consigliere Luciano Passariello

Depositata in data 27 aprile 2016

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno;

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 02 MAG. 2016

**IL PRESIDENTE**

*R. DIA*

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**  
**“TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA**  
**LINGUA NAPOLETANA”**

Ad iniziativa del Consigliere:

**Consigliere Luciano Passariello**

**Gruppo Consiliare – Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale**

ATTIVITA' LEG. VA  
REG. GEN. N. 287

## RELAZIONE

Ha ancora un senso nel 2006 avere una Legge che tuteli e valorizzi la Lingua Napoletana? Questo è l'interrogativo dal quale siamo partiti, insieme con tanti amici che hanno condiviso il percorso ed il progetto, per giungere alla risposta che sì, in una epoca di globalizzazione che annienta le specificità, celebrare la forma dialettale significa rappresentare il nostro popolo, il nostro profilo etnico e spirituale.

Questo progetto nasce, quindi, con una grande ambizione che è quella di far conoscere Napoli e le sue più genuine forme di comunicazione, prima di tutto ai napoletani, nonché contribuire a riscoprire l'anima e l'orgoglio napoletano.

La Lingua Napoletana, quella che per tanti lustri ha dato linfa ad una enorme produzione musicale, letteraria e teatrale è, ormai, a rischio di estinzione. Questa considerazione mi ha spinto a presentare il presente Progetto di Legge Regionale per la salvaguardia e la tutela della Lingua Napoletana.

Con il termine Napoletano si intende definire quella forma linguistica e di comunicazione che è stata per anni utilizzata nella nostra città e che sarebbe sbagliato intenderla come una derivazione dell'italiano, come molti continuano a credere, e che invece ha tutte le caratteristiche di una lingua con pari dignità all'italiano stesso.

Il Napoletano, infatti, riflette tradizioni e la cultura specifica del popolo che lo ha utilizzato, possiede un lessico ed una grammatica cui è mancato, finora, solo una sorta di codificazione convenzionale per darne una applicazione unica e certificata.

Il P.d.L. vuole attribuire un valore fondante alla lingua napoletana nell'ambito della cultura partenopea e per questo, dopo avere affermato la necessità di riconoscere il valore dei beni monumentali e ambientali lo stesso deve essere fatto con la nostra parlata considerando la stessa come un prezioso bene culturale da tramandare.

Il nostro impegno punta a recuperare la parlata locale della fine dell'ottocento, quella che è stata utilizzata in quella immensa produzione musicale e teatrale che tanto lustro ha dato e dà alla nostra città.



Una battaglia antiglobalizzazione, dicevo in premessa, perché è indubitabile che la tutela e la valorizzazione dei costumi, delle abitudini, delle tradizioni e soprattutto del linguaggio di un popolo significa preservare la specificità e la cultura dello stesso in una prospettiva che vedrà il mondo, tra qualche anno, in una condizione di triste appiattimento socio-culturale.

Su questo aspetto si inserisce la nostra proposta di introdurre lo studio della lingua napoletana nelle scuole medie superiori proprio perché insegnare ai ragazzi a parlare e scrivere in questo modo, è sinonimo di grande ricchezza culturale.

La prima cosa da fare è quella di costituire un punto di riferimento per le ricerche sulla lingua. Questo punto di riferimento dovrà essere costituito da una Accademia alla quale vanno attribuiti compiti particolari.

L'Accademia avrà il compito di catalogare i termini, i modi di dire, i proverbi e le poesie per tenere traccia della Lingua Napoletana per poi lavorare ad una grammatica e ad un vocabolario che possa contribuire in maniera concreta all'identificazione e alla diffusione della lingua.

In seguito si occuperà di sostenere una attività scientifica per la formazione di nuovi docenti e di acquisire e diffondere, nella nostra società e in particolare nella scuola, la conoscenza storica della lingua.

Credo che la battaglia per la salvaguardia della cultura napoletana deve essere condivisa da tutti coloro i quali si mostrano sensibili all'argomento e considerare l'approvazione del presente PdL un atto d'amore per Napoli, una iniziativa concreta per garantire una continuità al nostro patrimonio artistico.

**Napoli, 26 aprile 2016**

**Luciano Passariello**



Art. 1  
*(Finalità)*

1. La Regione, al fine di salvaguardare ed incrementare il patrimonio storico e culturale del proprio territorio, tutela, valorizza e promuove la lingua napoletana sia nella sua espressione orale che nelle forme letterarie e di ogni altro tipo di espressione artistica.

Art. 2  
*(Tipologia delle iniziative sostenute dalla Regione)*

1. La Regione Campania sostiene le iniziative finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione della lingua napoletana, intesa come parte integrante del patrimonio culturale della Campania, rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) attività di ricerca storica e linguistica;
- b) organizzazione di seminari e convegni;
- c) realizzazione e/o pubblicazione di opere letterarie e teatrali;
- d) costituzione e incremento di fondi bibliografici, archivi sonori e videocinematografici afferenti la documentazione di canti, musiche strumentali e danze tradizionali;
- g) iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive nonché trasmissioni radiofoniche e televisive;
- h) iniziative rivolte alla popolazione scolastica;
- i) indizione di concorsi letterari e musicali.

Art. 3  
*(Accademia della Vicaria Vecchia per la tutela e la valorizzazione della Lingua  
Napoletana)*

1. La Regione, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, istituisce l'Accademia della Vicaria Vecchia per la tutela e la valorizzazione della Lingua Napoletana.

2. L'Accademia della Vicaria Vecchia per la tutela e la valorizzazione della Lingua Napoletana è ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica, di



autonomia statutaria, amministrativa, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed esercita le proprie attività conformandosi agli indirizzi politico-programmatici approvati dal Consiglio Regionale ed alle direttive della Giunta regionale.

#### Art. 4

#### *(Attività dell'Accademia della Vicaria Vecchia per la tutela e la valorizzazione della Lingua Napoletana)*

1. L'Accademia della Vicaria Vecchia per la tutela e la valorizzazione della Lingua Napoletana svolge tutte le attività utili al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed in particolare:

- a) stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello Stato, della Regione e degli enti locali nonché con le università, gli istituti di ricerca, le associazioni e singoli studiosi;
- b) avvia l'elaborazione di un vocabolario storico e socio-linguistico della Lingua Napoletana;
- c) promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore, atte anche ad acquisire documentazioni in forma scritta, fotografica, grafica o audiovisiva curando la pubblicazione e la diffusione dei risultati sotto forma di libri, pubblicazioni, dischi, audio e videocassette, ed altri mezzi di diffusione;
- d) provvede alla creazione di una biblioteca e nastrovideoteca specializzata nel settore;
- e) assicura la fruizione pubblica del materiale raccolto, secondo le disposizioni previste in apposito regolamento successivamente approvato dal Consiglio Regionale;
- f) promuove e realizza iniziative di diffusione delle ricerche svolte e delle documentazioni raccolte;
- g) promuove e realizza interventi rivolti al mondo della scuola compresi corsi di aggiornamento per insegnanti.



Art. 5  
**(Organi)**

1. Sono organi dell'*Accademia della Vicaria Vecchia per la tutela e la valorizzazione della Lingua Napoletana*:

- a) il direttore;
- b) il collegio dei revisori.

Art. 6  
**(Direttore)**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previa pubblicazione di apposito avviso sul BURC, nomina il direttore dell'Accademia scegliendolo tra i candidati in possesso di professionalità di livello universitario con specializzazione in materie storiche e linguistiche.
2. Il rapporto di lavoro di direttore è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compresi la durata, i limiti di età, le incompatibilità ed i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dalla normativa vigente per i dirigenti delle strutture apicali dell'amministrazione regionale.
3. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Accademia e ne dirige le attività delle quali è responsabile nei confronti della Regione.
4. Il direttore redige annualmente una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti che trasmette all'assessorato competente in materia di cultura.

Art. 7  
**(Collegio dei revisori)**

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche.



2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Accademia e riferisce ogni semestre sui risultati dell'attività di controllo alla Giunta regionale.

#### Art. 8

##### *(Comitato scientifico)*

1. La Giunta regionale nomina il comitato scientifico, composto da sette membri scelti tra docenti universitari nelle materie di cui all'articolo 6, comma 1 della presente legge.
2. Il comitato scientifico resta in carica per la durata del mandato del direttore dell'Accademia.
3. Il comitato scientifico elegge al suo interno il proprio presidente.
4. Il comitato scientifico presenta annualmente al direttore una proposta di programma contenente le iniziative e le attività per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'Accademia.

#### Art. 9

##### *(Statuto e regolamento interno)*

1. Il direttore, entro sessanta giorni dalla nomina, adotta lo statuto dell'Accademia in cui sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi.
2. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.
3. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto, il direttore adotta il regolamento interno, contenente le norme di organizzazione e di controllo interno, la dotazione organica, le procedure per la formazione degli strumenti contabili, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del comitato scientifico.



Art. 10  
*(Organizzazione e personale)*

1. L'Accademia ha una struttura amministrativa cui è preposto un dirigente nominato dal direttore e scelto fra persone in possesso di diploma di laurea e con una provata esperienza nella direzione amministrativa di enti, aziende e strutture pubbliche o private.
2. Il regolamento di cui all'articolo 9 determina le modalità di organizzazione della struttura di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro del dirigente di cui al comma 1 è a tempo pieno.
4. Il personale dell'Accademia gode dello stesso stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.
5. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Accademia si avvale prioritariamente di personale messo a disposizione dalla Regione Campania.
6. L'Accademia può, altresì, avvalersi:
  - a) di personale comandato dalla Regione Campania;
  - b) di società o singoli professionisti mediante contratti di consulenza.

Art. 11  
*(Finanziamento)*

1. Il finanziamento dell'Accademia è assicurato mediante:
  - a) risorse di parte corrente ed in conto capitale determinate secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione alle attività svolte dall'Accademia ai sensi della presente legge;
  - b) introiti derivati dall'effettuazione di consulenze e prestazioni erogate a favore di terzi;
  - c) somme stanziare nei bilanci della Regione e degli enti locali per l'esercizio di attività assegnate all'Accademia;
  - d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali per specifici progetti.



Art. 12

*(Promozione dello studio dei dialetti nelle scuole)*

1. La Regione promuove e finanzia lo studio della lingua napoletana nelle scuole anche attraverso la formazione dei docenti.

Art. 13

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di euro 500.000,00.
2. Il relativo onere è posto a carico del titolo 1 missione 05, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50 Programma 1 Titolo 1 del medesimo bilancio. Mediante l'istituzione di apposito capitolo denominato "Spese per il funzionamento dell'Accademia della Vicaria Vecchia per la tutela e la valorizzazione della Lingua Napoletana".

Art. 14

*(Dichiarazione)*

1. La presente legge ai sensi del vigente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

